



Comune di SPEZZANO ALBANESE (Provincia di Cosenza)

BANDO DI CONCORSO (ART. 23 COMMA 2 L.R. N. 32/96)

Per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Spezzano Albanese, ai sensi della Legge Regionale del 25/11/1996, n. 32 per come modificato dall'art. 7 comma 8 della Legge Regionale n. 14/99.

Ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per l'aggiornamento della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di Spezzano Albanese destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, commi 4 e 5 della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, e per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

Possono partecipare al presente bando sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria generale permanente definitiva in seguito al Bando Generale del 12/02/2008, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione della stessa, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

Successivamente, la Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.

REQUISITI

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L.R. n. 32/1996):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei Comuni compresi nell'abitato territoriale) cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a) Legge 392/1978; Art. 4, L.R. n. 32/1996:

- non inferiore a mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone,
- non inferiore a mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone,
- non inferiore a mq 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone,
- non inferiore a mq 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati – in qualunque forma concessi – dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla legge regionale n. 32/1996, per come integrato dall'art. 7 comma 8 L.R. n. 14/99 del 24/05/1999.

(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,97 calcolato, a norma dell'art. 21 Legge n. 457/1978 e art. 9 L. R. n. 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di € 516,00 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di € 3.098,74; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 28 anni);

f) non aver ceduto, tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c) d), e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

Possono considerarsi componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare a sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà a certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

PUNTEGGIO

I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 32/1996, non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;

2) reddito complessivo dal nucleo familiare, ai sensi dall'articolo 9 dalla L.R. 32/1996, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;

3) nucleo familiare composto da:

- 3 o 4 persona: punti 2;
- 5 o 6 persone: punti 3;
- 7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 2.

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità

- per un portatore di handicap: punti 3

- per due o più portatori di handicap: punti 5

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normativa nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) Abitazione in alloggio:

- Improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;

- **antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dall'autorità competente: punti 2;**

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione dal bando con:

- due persone a vano utile: punti 2;

- **tre persone a vano utile: punti 3;**

- **quattro o più persone a vano utile: punti 4;**

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio: punti 4.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui al punti 2 a 3 dalla medesima lettera b).

La condizione dal biennio per l'attribuzione dal punteggio relativo all'abitazione in alloggio Improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di Imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

Richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionato sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendenti ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata al Comune di Spezzano Albanese la domanda, con allegati eventuali documenti, sottoscritta con firma autenticata, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni, per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Ai fini dell'accettazione della domanda fa testo la data del timbro postale apposto sul retro del medesimo modello ovvero la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando sono i seguenti: I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani – art. 21, L.R. n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie – Art. 3 Legge 5/2/1992 n. 104.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazioni alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione, con firma autenticata, della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì la esclusione dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 della Legge regionale n. 32/1996.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un' aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (Art. 31 L.R. n. 32/1996).

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica. Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

Spezzano Albanese, li

Il Sindaco
(Dott. Ferdinando NOCITI)